



DELIBERAZIONE N. 10 DEL 31.01.2023

OGGETTO: Art. 1 commi 227 e 229 L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). Annullamento debiti a ruolo di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro (periodo 2000-2015). Determinazioni.

Il Vice Presidente, Dott. Pietro Piccioni, relaziona sull'argomento in discussione e riferisce che la Legge di Bilancio 2023 ha previsto una complessa normativa (commi 222 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 197/2022) diretta a consentire – a determinate condizioni – la diminuzione del carico fiscale per i contribuenti che abbiano debiti con le Amministrazioni risultanti dai ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Il trattamento dei carichi è differenziato, fra l'altro, anche in base alla tipologia di Ente. Per le Camere di Commercio ("*enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali*") trovano applicazione le seguenti tipologie di trattamento:

- per i **debiti di importo residuo fino a mille euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, è previsto l'annullamento automatico limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/73. Tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute (*comma 227*);
- relativamente alle sanzioni amministrative, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della Legge n. 689/81 e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/73. Tale annullamento automatico non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute (*comma 228*).

Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, la legge prevede inoltre che **i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022** possono essere estinti versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/73, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (*comma 231*).

Secondo quanto previsto dal successivo comma 229, **gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti.** Tale eventuale provvedimento deve essere comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione, dando notizia della decisione sul proprio sito istituzionale.



L'annullamento di cui al comma 227 (che per le sanzioni amministrative è limitato ai soli interessi dal successivo comma 228) riguarda le entrate dell'Ente camerale che derivano dalla riscossione del **diritto annuale e delle sole sanzioni amministrative per le quali la Camera di Commercio è ente creditore** (es. sanzioni REA). Pertanto, l'eventuale decisione di non dare applicazione al citato comma 227 non può riferirsi alle sanzioni che, pur comminate dall'Ente camerale, vanno a beneficio dell'Erario che è l'ente creditore effettivo.

Si evidenzia in proposito che, trattandosi di annullamento parziale dei singoli carichi, verrà comunque proseguita la riscossione delle somme residue che continuerà a generare costi a carico delle Camere. Dall'altro lato, la decisione di non aderire allo stralcio dei ruoli fino a mille euro non comporterebbe il venir meno di un beneficio per le imprese, considerato che le stesse avrebbero comunque la possibilità di ricorrere alla definizione agevolata dei ruoli pendenti ai sensi dei commi 231 e ss. della Legge n. 197/2022, anche per cifre superiori a mille euro e per un periodo più esteso (fino al 30/6/2022).

Gli uffici hanno provveduto a quantificare, sulla base degli elenchi acquisiti telematicamente da Agenzia delle Entrate-Riscossione e dei primi dati contabili disponibili alla data di entrata in vigore della Legge n. 197/2022, gli importi delle singole voci interessate dalle norme.

L'impatto più significativo sulla situazione patrimoniale dell'Ente è dato dall'annullamento delle sanzioni e degli interessi relativi al diritto annuale. Nella tabella che segue sono riportate tutte le annualità interessate dalle norme; tuttavia si evidenzia che gli anni di ruolo 2000-2010 sono stati già oggetto di precedenti annullamenti normativi che ne hanno pressochè azzerato il carico.

L'annullamento automatico previsto dal comma 227 della Legge n. 197/2022 per il diritto annuale comporterebbe una riduzione di carico complessiva pari ad € **9.080.347,90** (circa il 34% del carico residuo in riscossione per le annualità interessate). In tal caso è previsto l'utilizzo dell'apposito fondo svalutazione crediti che, per le annualità 2007-2012 del diritto, copre in media il 95,9% del credito iscritto in bilancio.

Anno ruolo	Annualità diritto annuale	Importo residuo totale a ruolo	di cui > 1000	di cui <= 1000	di cui quota annullabile (sanz.+int.)	di cui residuo in riscossione dopo annullamento
2015	2012	5.436.058,72	43.103,30	5.392.955,42	1.784.310,86	3.608.644,56
	2011	99.831,72	1.202,51	98.629,21	38.767,45	59.861,76
2014	2011	4.782.943,51	28.617,13	4.754.326,38	1.496.927,73	3.257.398,65
2013	2010	4.368.204,98	24.442,68	4.343.762,30	1.368.839,07	2.974.923,23
2012	2009	4.275.563,11	31.311,81	4.244.251,30	1.511.530,26	2.732.721,04
2011	2008	3.628.271,27	38.768,13	3.589.503,14	1.158.166,68	2.431.336,46
	2007	4.304.398,40	43.376,37	4.261.022,03	1.721.047,44	2.539.974,59
2010	2006	1.842,63	1.095,30	747,33	290,70	456,63
	2005	820,69	0,00	820,69	310,54	510,15
2009	2004	410,24	0,00	410,24	157,17	253,07
2008	2003	0,49	0,00	0,49	0,00	0,49
2007	2002	3,89	0,00	3,89	0,00	3,89
	2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	2001	0,28	0,00	0,28	0,00	0,28



2002	2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2,41	0,00	2,41	0,00	2,41
	1999	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
2001	1999	3,03	0,00	3,03	0,00	3,03
	1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		26.898.355,42	211.917,23	26.686.438,19	9.080.347,90	17.606.090,29

Per le sanzioni amministrative l'impatto dell'annullamento, relativo ai soli interessi prodotti da un carico di partenza già di per se molto contenuto (considerato l'importo unitario delle sanzioni interessate), risulta scarsamente significativo sia in termini di beneficio per i singoli debitori che di impatto sul bilancio camerale.

Gli importi, per anno di ruolo, sono riportati nella tabella che segue e la quota complessivamente annullabile (circa il 14% del carico totale residuo) è pari ad € 8.314,10.

Annualità ruolo	Importo residuo sanzioni (sanzioni+interessi)*	di cui > 1000	di cui <= 1000	di cui quota annullabile (interessi)	di cui residuo in riscossione (sanz.)
2015	10.807,38	0,00	10.807,38	1.431,52	9.375,86
2014	11.690,58	0,00	11.690,58	1.305,77	10.384,81
2013	6.753,78	0,00	6.753,78	1.132,32	5.621,46
2012	7.964,29	0,00	7.964,29	1.201,21	6.763,08
2011	23.004,89	0,00	23.004,89	3.243,28	19.761,61
2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	60.220,92	0,00	60.220,92	8.314,10	51.906,82

* il carico totale di ciascuna sanzione non contempla importi superiori a 1000 euro

Il Vice Presidente comunica, infine, che Unioncamere, con nota acquisita al protocollo camerale n. 6949 del 30/01/2023, ha fornito indicazioni sulle modalità applicative delle norme in oggetto chiarendo, fra l'altro, che l'eventuale scelta degli enti creditori di "non applicazione" deve intendersi riferita a tutti i carichi



complessivamente affidati, nel periodo previsto dalla norma e che non sarebbe pertanto possibile decidere per la non applicazione per talune specie di ruolo, applicando le norme di sgravio per altri ruoli. Con la stessa nota si informa altresì che il Comitato di Presidenza di Unioncamere, nel corso della seduta del 25/01/2023, esaminate le norme della Legge di Bilancio 2023 di cui in oggetto ha ravvisato l'opportunità di non applicare ai ruoli emessi lo stralcio parziale previsto dalla legge e di attendere l'eventuale ricorso dei contribuenti alla definizione agevolata dei debiti tributari.

Al termine dell'illustrazione, il Vice Presidente apre la discussione sull'argomento riferendo che, ai sensi del comma 229 della Legge n. 197/2022, l'Ente può stabilire di non applicare l'annullamento automatico dei carichi individuati dai precedenti commi 227 e 229.

LA GIUNTA

- Udità la relazione del Vice Presidente;
- Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, I.A.A. di Bari;
- Visto il D.P.R. 2.11.2005, n. 254 - Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
- Richiamata la Deliberazione di Giunta immediatamente esecutiva n. 19 del 08.02.2022;
- Richiamata la Deliberazione di Giunta immediatamente esecutiva n. 27 del 29.04.2022;
- Vista la Deliberazione di Giunta immediatamente esecutiva, n. 115 del 04.11.2022 con la quale è stata predisposta la Relazione Previsionale e Programmatica della C.C.I.A.A. di Bari per l'anno 2023, approvata con Deliberazione immediatamente esecutiva del Consiglio n. 7 del 18.11.2022;
- Vista la Deliberazione di Giunta immediatamente esecutiva n. 130 del 05.12.2022 con la quale è stato predisposto il Preventivo Economico 2023 della C.C.I.A.A. di Bari, approvato con Deliberazione immediatamente esecutiva del Consiglio n. 9 del 20.12.2022;
- Vista la Deliberazione di Giunta immediatamente esecutiva n. 138 del 20.12.2022, con la quale la Giunta camerale ha approvato il Budget Direzionale per l'anno 2023;
- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 122 del 22.12.2022 recante "Art. 8, comma 3, D.P.R. n. 254/2005 – Assegnazione competenze in ordine all'utilizzo di risorse del Budget Direzionale 2023";
- Visto l'art. 1, commi 222 e ss. della Legge 19 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023);
- Visto l'art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136;
- Visto l'art. 4, commi 4-9, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69;
- Richiamata la propria Deliberazione n. 96 del 15.10.2018 avente ad oggetto "Agenzia delle Entrate-Riscossione". Proseguimento del servizio di riscossione coattiva delle entrate, di natura tributaria e non, riscosse dalla Camera di Commercio di Bari, a decorrere dal 01/01/2019";



- Visto in particolare l'art. 1, comma 227, della Legge 19 dicembre 2022, n. 197, secondo cui per i debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, è previsto l'annullamento automatico limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/73;
- Visto che, a norma del successivo comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della Legge n. 689/81 e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/73;
- Visto l'art. 1, comma 229, della citata Legge n. 197/2022, in base al quale gli enti creditori di cui al richiamato comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, da comunicare, entro la medesima data, all'agente della riscossione, dando notizia della decisione sul proprio sito istituzionale.;
- Dato atto, con particolare riferimento al citato comma 228 che la decisione di cui sopra riguarda solo ed esclusivamente le sanzioni amministrative per le quali la Camera di Commercio è Ente creditore (cod. tributo 5064) e non anche a tutte le altre sanzioni che, pur comminate dall'Ente camerale, vanno a beneficio dell'Erario che è l'ente creditore effettivo;
- Considerato che per entrambe le tipologie di carico previste dai commi 227 e 228 l'annullamento automatico non opera con riferimento al capitale ovvero, rispettivamente, alla sanzione amministrativa e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute e per i quali prosegue l'attività di riscossione;
- Vista la nota, acquisita al protocollo camerale n. 6949 del 30/01/2023, con la quale Unioncamere ha fornito indicazioni sulle modalità applicative delle norme in oggetto chiarendo, fra l'altro, che l'eventuale scelta degli enti creditori di "non applicazione" deve intendersi riferita a tutti i carichi complessivamente affidati, nel periodo previsto dalla norma e che non sarebbe pertanto possibile decidere per la non applicazione per talune specie di ruolo, applicando le norme di sgravio per altri ruoli, comunicando inoltre che il Comitato di Presidenza di Unioncamere, nel corso della seduta del 25/01/2023, esaminate le norme della Legge di Bilancio 2023 di cui in oggetto ha ravvisato l'opportunità di non applicare ai ruoli emessi lo stralcio parziale previsto dalla legge e di attendere l'eventuale ricorso dei contribuenti alla definizione agevolata dei debiti tributari;
- Dato atto che i debiti a ruolo oggetto di stralcio ai sensi dei commi 227 e 228 dell'art. 1 della L. n. 197/2022 riguardano, per la Camera di Commercio di Bari, la riscossione del diritto annuale e delle sanzioni amministrative (cod. tributo 5064);
- Visti gli importi quantificati dagli Uffici competenti sulla base degli elenchi acquisiti telematicamente da Agenzia delle Entrate-Riscossione e dei primi dati contabili disponibili alla data di entrata in vigore della Legge n. 197/2022;
- Considerato che la riduzione di carico derivante dall'annullamento automatico per il diritto annuale, pari ad € 9.080.347,90, risulta particolarmente significativa in termini impatto per il bilancio camerale, pur tenendo conto della consistenza del fondo svalutazione crediti che, per le annualità 2007-2012 del diritto, copre in media il 95,9% del credito iscritto in bilancio;



- Considerato che per le sanzioni amministrative l'impatto dell'annullamento, relativo ai soli interessi prodotti da un carico di partenza già di per se molto contenuto (considerato l'importo unitario delle sanzioni interessate), risulta scarsamente significativo sia in termini di beneficio per i singoli debitori che di impatto sul bilancio camerale, posto che la quota complessivamente annullabile (circa il 14% del carico totale residuo) è pari ad € 8.314,10;
- Ritenuto che la decisione di non applicare le disposizioni dei commi 227 e 228 non comporterebbe il venir meno di un beneficio per le imprese, considerato che le stesse avrebbero comunque la possibilità di ricorrere alla definizione agevolata dei ruoli pendenti ai sensi dei commi 231 e ss. della Legge n. 197/2022, ottenendo il medesimo beneficio anche per debiti di importo superiore a mille euro e per un periodo più esteso, dal 1/1/2000 al 30/6/2022;
- Visto il parere favorevole del Dott. Giorgio Di Ponzio, Titolare P.O. "Bilancio" che attesta la legittimità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali connessi;
- Visto il parere favorevole del Dott. Michele Lagioia, Dirigente del Settore Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale e Dirigente *ad interim* del Settore Legale-Fede Pubblica;
- Visto il parere favorevole della Dott.ssa Maria Teresa Monopoli, Titolare P.O. "Staff di Presidenza e di Direzione", che attesta la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento;
- Visto il parere favorevole del Segretario Generale in merito alla legittimità del provvedimento;
- A voti unanimi, espressi a termini di legge, in modalità telematica dai componenti di Giunta presenti all'adunanza in videoconferenza ed in presenza da quelli in aula,

DE LIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono riportati e confermati:

1. di non applicare, ai sensi dell'art. 1 comma 229, della Legge 19 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) le disposizioni previste dall'art. 1 commi 227 e 228 della stessa Legge n. 197/2022;
2. di dare mandato al Segretario Generale di eseguire le consequenziali comunicazioni e pubblicazioni previste dallo stesso art. 1, comma 229, della Legge 19 dicembre 2022, n. 197;
3. di disporre che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo)

IL VICE PRESIDENTE
(Dott. Pietro PICCIONI)